

P.I.C.C.O.L.I.

Piani di Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l'Innovazione Locale

Progetto realizzato nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020

Nuovo Codice degli Appalti nei Piccoli Comuni: le principali novità e disciplina del regime transitorio

Avv. Domenico Scaramuzzi

Ing. Andrea N. Rapisarda

Webinar 5 maggio 2023, ore 10:30 - 12

Nuovo Codice degli Appalti nei Piccoli Comuni: le principali novità e disciplina del regime transitorio

Obiettivo del webinar è analizzare il nuovo codice dei contratti pubblici, il quale **razionalizza, riordina e semplifica** la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a seguito delle numerose e ripetute modifiche e deroghe al D. Lgs. 50/2016 intervenute negli ultimi anni:

modifiche e deroghe al D. Lgs. 50/2016 intervenute negli ultimi anni:

Decreto Legge 18/04/2019 n. 32 (G.U. n. 92 del 18 aprile 2019) c.d. **Decreto «Sblocca cantieri»**
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Legge di conversione 14/06/2019 n. 55 (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019)

Decreto-Legge 16/07/2020, n. 76 (G.U. n. 178 del 16/07/2020) cd. **«Decreto semplificazioni»**
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
Legge conversione 11/09/2020 n. 120 (G.U. n. 228 del 14/09/2020)

Decreto-Legge 31/05/2021, n. 77 (G.U. n. 129 del 31/05/2021) cd. **«Decreto semplificazioni bis»**
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 (G.U. n. 181 del 30/07/2021)

modifiche e deroghe al D. Lgs. 50/2016 intervenute negli ultimi anni:

Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (GU n. 21 del 27-01-2022) cd. «Decreto sostegni ter»

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Tra gli elementi fondamentali che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara c'è anche la **clausola sui prezzi**: ANAC infatti ha inserito nel Bando tipo le novità del decreto sostegni ter che ha introdotto l'**obbligo, fino al 31/12/2023, di inserire nei documenti di gara le clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice dei contratti pubblici, finora soltanto facoltative**, con l'obiettivo di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti alla pandemia e alla guerra in Ucraina.

Legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 (G.U. n. 73 del 28/03/2022).

Nuovo Codice degli Appalti nei Piccoli Comuni: le principali novità e disciplina del regime transitorio

- Dalla legge delega 21 giugno 2022 n. 78 al D. Lgs. n. 36/2023
- La struttura del nuovo codice dei contratti
- I principi generali
- Le principali novità
- La disciplina del regime transitorio e sistema di qualificazione delle Stazioni Uniche Appaltanti

Dalla legge delega 21 giugno 2022 n. 78 al D. Lgs. n. 36/2023

Il percorso di approvazione del nuovo codice dei contratti ha inizio con la legge delega del parlamento al governo del 21 giugno 2022 n. 78, all'interno della quale vengono definiti gli **obiettivi**, i **principi** e i **criteri direttivi** e si conclude con l'approvazione il 31 marzo 2023 del D. Lgs. n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»

Legge delega 21 giugno 2022 n. 78 (1/6)

Obiettivi:

- **adeguare** al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali;
- **razionalizzare, riordinare e semplificare** la disciplina vigente;
- **evitare** l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

Legge delega 21 giugno 2022 n. 78 (2/6)

Principi e criteri direttivi:

- stretta **aderenza alle direttive europee**;
- l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza;
- **assicurare l'apertura alla concorrenza** e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle **micro, piccole e medie imprese**;
- assicurare la **riduzione** e la **razionalizzazione delle norme** in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria;
- **revisione** delle competenze dell'ANAC, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore;
- **ridefinizione e rafforzamento** della disciplina in materia di **qualificazione delle stazioni appaltanti**, al fine di conseguire la loro riduzione numerica;

Legge delega 21 giugno 2022 n. 78 (3/6)

Principi e criteri direttivi:

- **potenziamento della qualificazione e della specializzazione** del personale operante nelle stazioni appaltanti;
- **semplificazione delle procedure inferiore alle soglie di rilevanza europea**, nel rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti;
- **obbligo** di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, un regime obbligatorio di **revisione dei prezzi** al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta;
- **facoltà** di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a operatori economici il cui **scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate**;

Legge delega 21 giugno 2022 n. 78 (4/6)

Principi e criteri direttivi:

- **obbligo di inserire**, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, **specifiche clausole sociali** per garantire e promuovere:
 - la stabilità occupazionale
 - l'applicazione dei CCN e di settore;
 - meccanismi di premialità per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- **riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti**, nonché' al pagamento in favore degli operatori economici;
- **razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione**, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe;

Legge delega 21 giugno 2022 n. 78 (5/6)

Principi e criteri direttivi:

- **revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico**, al fine di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, nonché, di rendere più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell'intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse;
- **semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti**, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento **delle procedure di verifica e validazione** dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Legge delega 21 giugno 2022 n. 78 (6/6)


Principi e criteri direttivi:

- **ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera**, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione;
- **forte incentivo al ricorso a procedure flessibili**, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione;
- **individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.**

La struttura del nuovo codice dei contratti

Il nuovo codice dei contratti è composto da **229** articoli, suddivisi in **5** libri e da **38** allegati.

La struttura del nuovo codice dei contratti



Allegato I.2 Attività del RUP.

Allegato I.3 Termini delle procedure di appalto.

Allegato I.5 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.

Allegato I.6 Dibattito pubblico obbligatorio

Allegato I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzi regionali

Allegato II.1 Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo < soglie di ril. EU

Allegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte Metodi: A, B, C

Allegato II.4 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

Allegato II.6 Informazioni in avvisi e bandi

Allegato II.7 Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato II.8 Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita

Allegato II.9 Informazioni contenute negli inviti ai candidati

Allegato II.10 Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali

Allegato II.14 Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità

I PRINCIPI GENERALI

Il Titolo I della Parte I del Libro I è denominato «I principi generali». I principi generali sono 12:

- **Art. 1 Principio del risultato**
- **Art. 2 Principio della fiducia**
- **Art. 3 Principio dell'accesso al mercato**
- **Art. 4 Criterio interpretativo e applicativo**
- Art. 5 Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento
- Art. 6 Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale
- Art. 7 Principio di auto-organizzazione amministrativa
- Art. 8 Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito
- **Art. 9 Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale**
- **Art. 10 Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**
- Art. 11 Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze e ritardo nei pagamenti.
- Art. 12 Rinvio esterno

Art. 1 Principio del risultato (1/3)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Il comma 1 codifica il principio del risultato ed enuncia quindi l'interesse pubblico primario del codice, come finalità principale che stazioni appaltanti ed enti concedenti devono sempre assumere nell'esercizio delle loro attività: l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che vengono espressamente richiamati.

La **concorrenza** e la **trasparenza** hanno **valore funzionale** in vista del raggiungimento del risultato.

Art. 1 Principio del risultato (2/3)

Il principio del risultato costituisce:

- **attuazione**, nel settore dei contratti pubblici, dei **principi di efficienza, efficacia ed economicità** ed è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'U.E.
- costituisce **criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto.**

Art. 1 Principio del risultato (3/3)

La previsione finale del comma 4, alla lettera a) in coerenza con il principio della fiducia declinato nell'art. 2, **valorizza il raggiungimento del risultato come elemento da valutare, in sede di responsabilità (amministrativa e disciplinare), a favore del personale impiegato nei delicati compiti che vengono in rilievo nella “vita” del contratto pubblico, dalla programmazione fino alla sua completa esecuzione. Lo scopo è quello di contrastare, anche attraverso tale previsione, ogni forma di burocrazia difensiva: in quest’ottica si “premia” il funzionario che raggiunge il risultato attenuando il peso di eventuali errori potenzialmente forieri di responsabilità**

La lettera b) del comma 4 specifica, nella stessa ottica, che il risultato rappresenta anche criterio per l'attribuzione e la **ripartizione degli incentivi economici**, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative.

Art. 2 Principio della fiducia (1/4)

L'art. 2 codifica l'innovativo **principio della fiducia nell'azione legittima trasparente e corretta delle pubbliche amministrazioni, dei suoi funzionari e degli operatori economici.**

Come ha ben evidenziato anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 2022, “**paura della firma**” e “**burocrazia difensiva**”, rappresentano fonte di inefficienza e immobilismo e, quindi, un ostacolo al rilancio economico, che richiede, al contrario, una pubblica amministrazione dinamica ed efficiente.

In questa prospettiva, il nuovo codice vuole dare, sin dalle sue disposizioni di principio, il segnale di un cambiamento profondo, miri a valorizzare lo spirito di iniziativa e la discrezionalità degli amministratori pubblici, introducendo una “rete di protezione” rispetto all'alto rischio che accompagna il loro operato.

Art. 2 Principio della fiducia (2/4)

Riprendendo il principio del risultato, ogni S.A. ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica nel modo più rispondente agli interessi della collettività.

Il raggiungimento di questo risultato implica il superamento di ogni forma di inerzia e l'esercizio effettivo della discrezionalità di cui la P.A. dispone.

Ciò presuppone la fiducia dell'ordinamento giuridico sulle scelte compiute dalla P.A., alla quale, in assenza di detta fiducia, non si attribuirebbe il potere.

Art. 2 Principio della fiducia (3/4)

Il principio della fiducia viene collegato al principio del risultato: la fiducia che viene riconosciuta ai pubblici funzionari non è incondizionata, ma costituisce una sorta di contropartita di ciò che l'ordinamento si aspetta dall'azione amministrativa, ossia la realizzazione del risultato declinato dall'art. 1. La norma chiarisce che il principio della fiducia implica un ampliamento dei poteri valutativi e della discrezionalità della P.A.

La valorizzazione dei poteri discrezionali del funzionario pubblico è, inoltre, in linea, nell'ottica del superamento della c.d. “**paura della firma**”, con la nuova formulazione dell'art. 323 c.p. (ad opera del d.l. n. 76 del 2020), che ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio richiede che l'atto sia adottato “*in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano margini di discrezionalità*”.

Art. 2 Principio della fiducia (4/4)

L'art. 2 al comma 3 perimetra il concetto di **colpa grave rilevante** ai fini della responsabilità amministrativa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

La norma ricollega la **colpa grave esclusivamente** alla **violazione delle norme di diritto, degli auto-vincoli**, nonché alla **palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza**, con la precisazione, tuttavia, che **non costituisce mai colpa grave la violazione o l'omissione che sia stata determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti**. Si evidenzia che la disposizione in esame codifica il diritto vivente formatosi nell'ambito delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

Infine si prevede che si adottino azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, per qualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare le capacità professionali dei dipendenti.

Art. 3 Principio dell'accesso al mercato (1/2)

L'art. 3 introduce il **principio dell'accesso al mercato** che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono garantire agli operatori economici, secondo le modalità indicate dal codice e attraverso il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, che deve essere improntata alla **correttezza, all'imparzialità e alla non discriminazione, alla pubblicità e alla trasparenza, nonché alla proporzionalità.**

Correttezza: esigenza che le stazioni appaltanti, gli enti coincidenti e gli operatori economici si comportino in maniera reciprocamente leale nell'ambito della procedura di evidenza pubblica;

Imparzialità e non discriminazione: hanno un diretto fondamento nell'art. 97 Cost. e nei principi europei in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione;

Art. 3 Principio dell'accesso al mercato (2/2)

Pubblicità e la trasparenza: rendere visibile e controllabile dall'esterno il proprio operato con lo scopo sia valutare la legalità dell'azione amministrativa sia di incentivare la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica.

Proporzionalità: richiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di adottare, nell'esercizio della loro potere discrezionale, **la soluzione più congrua che comporti il minor sacrificio possibile di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti.**

Art. 4 Criterio interpretativo e applicativo

1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

L'art. 4 stabilisce un chiaro criterio interpretativo e applicativo, **le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi della fiducia, del risultato e dell'accesso al mercato.**

Art. 9 Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (1/2)

Il principio di **conservazione dell'equilibrio contrattuale** prevede il diritto alla **rinegoziazione secondo buona fede** se:

- sopravvengono circostanze straordinarie ed imprevedibili, estranee alla normale alea all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato;
- venga alterato in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto;
- la parte svantaggiata non abbia volontariamente assunto il relativo rischio.

Eventuali **maggiori oneri** saranno riconosciuti a valere su:

- Somme a disposizione del quadro tecnico economico (imprevisti e accantonamenti);
- Se necessario utilizzando le economie dei ribassi d'asta;

La **rinegoziazione** si limita al ripristino dell'**originario equilibrio del contratto** senza alterarne la sostanza economica.

Art. 9 Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (2/2)

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una **riduzione proporzionale del corrispettivo**, secondo le regole dell'**impossibilità parziale**.

Possibilità di inserire nel contratto clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara.

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli **60 (Revisione prezzi)** e **120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)**.

Art. 10 Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione

1. I contratti pubblici **non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.**
2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; **le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.**
3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **possono introdurre requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale**, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al **più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo**, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, **l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.**

Le principali novità

- Responsabile unico del progetto;
- Progettazione in materia di lavori pubblici;
- Appalto integrato;
- Le soglie e le procedure di gara;
- Revisione prezzi;
- Subappalto;
- Regime transitorio;
- Qualificazione SA e CC.

Responsabile unico del progetto (1/4)

Il Responsabile unico del procedimento diventa **Responsabile unico del progetto**.

L'art. 15 insieme all'allegato I.2 ne definisce i requisiti, il ruolo, le responsabilità e le azioni di cui è responsabile.

Quando va nominato?

Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare.
Nel caso di mancata nomina è svolto dal responsabile dell'U.O. competente;

Per quali fasi è responsabile?

Per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Chi può ricoprire il ruolo di RUP? Dipendenti assunti anche a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale.

Responsabile unico del progetto (2/4)

E' possibile nominare un **responsabile unico del procedimento** per la fase di **programmazione, progettazione ed esecuzione** ed uno per la fase di **affidamento**?



Si, ai sensi del comma 4 dell'art. 15, fermo restando l'unicità del RUP e le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento, le S.A. e gli E.C. possono individuare modelli organizzativi i quali prevedono la nomina di:

- Responsabile unico del procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione;
- Responsabile unico del procedimento per la fase di esecuzione.

Responsabile unico del progetto (3/4)

Compito del RUP?

Assicura il **completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.**

E' possibile istituire una struttura di supporto al RUP?

Si, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo a base di gara per l'affidamento diretto dal parte del RUP per incarichi di assistenza al medesimo.

E' prevista la formazione per il personale che svolge funzioni nelle procedure di affidamento?

Si, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 le S.A. e gli E.C. adottano un piano di formazione del personale che svolge funzioni relative alle procedure di acquisti di lavori, servizi e forniture.

Responsabile unico del progetto (4/4)

Centrali di committenza e aggregazioni di stazioni appaltanti:

Designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestite autonomamente.

Responsabile unico del progetto – Allegato I.2 (1/9)

L'allegato I.2 denominato "Attività del RUP" definisce:

- Modalità di individuazione del RUP
- Struttura di supporto
- Requisiti del RUP
- Compiti

Ai sensi del comma 5 dell'art. 15 l'allegato sarà **abrogato dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento** adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.**

Responsabile unico del progetto – Allegato I.2 (2/9)

Modalità di individuazione del RUP (art.2 allegato I.2)

- Il RUP è **individuato**, tra i **dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale**. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante;
- deve essere dotato di **competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere**;
- Per i **lavori e i S.I.A.** il RUP deve essere un **tecnico**, se non presente, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio;

Responsabile unico del progetto – Allegato I.2 (3/9)

Modalità di individuazione del RUP (art.2 allegato I.2)

- Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti, però la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato.

Responsabile unico del progetto – Allegato I.2 (4/9)

Struttura di supporto (art.3 allegato I.2)

La S.A. può istituire **una struttura stabile di supporto del RUP.**

Su proposta del RUP può conferire incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedono valutazioni e competenze altamente qualificate.

La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più S.A., ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990.

Responsabile unico del progetto – Allegato I.2 (5/9)

Requisiti RUP per lavori e S.I.A. (art.4 allegato I.2)

Il RUP deve essere un **tecnico abilitato all'esercizio della professione** o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, **un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche.**

Responsabile unico del progetto – Allegato I.2 (6/9)

Requisiti RUP per lavori e S.I.A. (art.4 allegato I.2)

Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:

| Importo contratto | Anni di esperienza | | Lavori particolarmente complessi |
|---|--------------------|------------------|--|
| | Se abilitato | Se non abilitato | |
| I < 1.000.000,00 € | 1 | 5 | <ul style="list-style-type: none"> Esperienza professionale di almeno cinque anni laurea magistrale o specialistica frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management |
| 1.000.000,00 € < Importo < 5.382.000,00 € | 3 | 5 | |
| 5.382.000,00 € < Importo | 5 | 5 | |

Responsabile unico del progetto – Allegato I.2 (7/9)

Requisiti RUP nei contratti di servizi e forniture (art.5 allegato I.2)

Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.

Responsabile unico del progetto – Allegato I.2 (8/9)

Requisiti RUP nei contratti di servizi e forniture (art.5 allegato I.2)

Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:


| Importo | Anni di esperienza | Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche |
|--|--------------------|--|
| importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice | 1 | La S.A. può inoltre richiedere: |
| importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice | 3 | <ul style="list-style-type: none">il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze |

Responsabile unico del progetto – Allegato I.2 (9/9)

Compiti del RUP (artt. 6-8 allegato I.2)

Gli artt. 6, 7 e 8 definiscono i compiti del RUP, sia quelli comuni a tutte le fasi che quelli specifici per le fasi di affidamento ed esecuzione.

Responsabile unico del progetto – Commissioni di gara



Responsabile unico del progetto – Progettista – D.L.

**D. Lgs. 50/2016 (art. 31 c. 5)
Linee Guida Anac 3/2017**

**D.Lgs. 36/2023
(Allegato I.2 art. 4 comma 3)**

Lavori

*Il rup può svolgere le
funzioni congiunte di
progettista e D.L.*

→ *Importo < 1.500.000 €*

*Il rup può svolgere le
funzioni congiunte di
progettista e D.L.*

→ *Importo < 5.382.000 €*

Servizi e forniture

*Il rup può svolgere le
funzioni congiunte di
progettista e D.E.C.*

→ *Importo < 500.000 €*

Progettazione in materia appalti pubblici

Progettazione in materia appalti pubblici (1/5)

L'art. 41 rubricato "**Livelli e contenuti della progettazione**" modifica i livelli di progettazione.

Due livelli di progettazione:

1. Progetto di fattibilità tecnica economica
2. Progetto esecutivo

L'allegato I.7 ne definisce i contenuti, il quale sarà abrogato a decorrere dell'entrata in vigore di un corrispondente regolamento.

Progettazione in materia appalti pubblici (2/5)

Il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
- d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;

Progettazione in materia appalti pubblici (3/5)

Il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
- f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
- g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Progettazione in materia appalti pubblici (4/5)

Il progetto esecutivo, in coerenza con il PFTEC:

- a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
- c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;

Progettazione in materia appalti pubblici (5/5)

Il progetto esecutivo, in coerenza con il PFTEC:

d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza

Appalto integrato

Art. 44: Appalto integrato

Appalto integrato: è prevista la possibilità di **affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori** sulla base di un **progetto di fattibilità tecnico-economica approvato**.

Tale facoltà **non può essere esercitata** per gli appalti di opere di **manutenzione ordinaria**.

La norma è efficace dal **1° luglio 2023** e dunque in **continuità** con la **proroga al 30 giugno 2023** della **sospensione del divieto** di appalto integrato (previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 50/2016), già **disposta dal dl 77/2021**.

Le soglie e le procedure di gara

Le soglie di rilevanza europea (art. 14)

| | LAVORI | SERVIZI E FORNITURE | CONCESSIONI |
|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| STATO | 5.382.000,00 € | 140.000,00 € | 5.382.000,00 € |
| SUB CENTRALI | 5.382.000,00 € | 215.000,00 € | 5.382.000,00 € |
| SPECIALE | 5.382.000,00 € | 431.000,00 € | |
| SOCIALE ALL. XIV* | | 750.000,00 € | |

* ALLEGATO XIV ALLA DIRETTIVA 2014/24/UE

Procedure per l'affidamento: lavori (art. 50)

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023

IMPORTO LAVORI

PROCEDURA

FINO A 150.000,00 €

Affidamento diretto

150.000,00 € < I < 1.000.000,00 €

Negoziato senza bando

5 O.E.

1.000.000,00 € < I < 5.382.000,00 €

Negoziato senza bando

10 O.E.*

* salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro.

Procedure per l'affidamento: servizi e forniture (art. 50)

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023

SERVIZI E FORNITURE

FINO A 140.000,00 €

**Sub-centrali
140.000,00 € < I < 215.000 €**

**Servizi sociali
140.000,00 € < I < 750.000,000 €**

PROCEDURA

Affidamento diretto

Negoziare senza bando

5 O.E.


Revisione prezzi

Revisione prezzi

Il D.Lgs. 36/2023 recepisce quanto disposto dal Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (GU n. 21 del 27-01-2022) cd. «Decreto sostegni ter» convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022, (G.U. n. 73 del 28/03/2022).

Revisione prezzi


D.Lgs. 36/2023
(Art. 60)



Revisione prezzi

D.Lgs. 36/2023
(Art. 60)


Come calcolo la variazione dei costi e dei prezzi?



Revisione prezzi

D.Lgs. 36/2023
(Art. 60)

Come fare fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi?



Sub appalto

Sub appalto: crono-storia normativa dal 2016

| Periodo di validità | Valore max sub appalto | Riferimento normativo |
|------------------------------|------------------------|---|
| fino al 18/04/2019 | 30% | comma 2 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 |
| dal 19/04/2019 al 17/06/2019 | 50% | art. 1 comma 1) lettera v) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Sblocca Cantieri). |
| dal 18/06/2019 al 31/05/2021 | 40% | art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge 14 giugno 2019 n. 55 (Conversione in legge del D.L. Sblocca Cantieri) e dell'art. 13, comma 2, lettera c), legge 26 febbraio 2021 n. 21. |
| dal 01/06/2021 al 31/10/2021 | 50% | art. 49, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge n. 108 del 2021 (Legge di conversione del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 "Decreto Semplificazioni Bis") |
| dal 01/11/2021 al 30/06/2023 | libero | art. 49, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 2021 (Legge di conversione del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 "Decreto Semplificazioni Bis") |
| dal 01/07/2023 | libero | art. 119 D.Lgs. 36/2022 |

*La Sentenza n. C-63/18 del 26.09.2019 della Corte di Giustizia Europea stabilisce che nessuna Normativa nazionale può limitare la possibilità di subappaltare nella misura del 30% dell'importo complessivo del contratto.

La Sentenze Consiglio di Stato, Sez. VI, 29/07/2020 n. 4832 recepisce l'orientamento della Corte di Giustizia Europea.

Sub appalto a cascata

D.Lgs. 50/2016
(Art. 105)

art. 105 comma 19

*l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto **non può** formare oggetto di ulteriore subappalto*

D.Lgs. 36/2023
(Art. 119)

art. 119 comma 17

*l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto **può** formare oggetto di ulteriore subappalto (sub appalto a cascata)*

*le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, **pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.***

In ragione di

- caratteristiche specifiche dell'appalto e dell'esigenza;
- natura e complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare;
- rafforzare il controllo delle attività di cantiere (luoghi di lavoro);
- garantire più intensa tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza dei lavoratori;
- prevenire il rischio di infiltrazioni criminali (motivazione n.a. in caso di iscrizione w.l.)

Già con il decreto Semplificazioni bis, ossia con D.L. n. 77/2021, il Legislatore era intervenuto sulla disciplina in materia di subappalto, ossia sull'art.105, D.Lgs. n. 50/2016, recependo le prescrizioni introdotte dalla Legge europea n. 2019/20 a seguito dell'apertura di una procedura di infrazione, la n. 2018/2273, e le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sui casi Vitali, decisione del 26 settembre 2019, n. 63, causa C-63/18 e Tedeschi, sentenza del 2 novembre 2019, n. 402, causa C-402/18.

Gli organi dell'Unione avevano evidenziato come la disciplina nazionale in materia di subappalto contravvenisse ai principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, essendo state imposte limitazioni ingiustificate ed ulteriori rispetto a quelle previste a livello europeo e ciò si poneva in contrasto con il divieto di "gold plating", secondo il quale non si possono porre a carico degli operatori oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalle direttive europee.

Regime transitorio

Norme del D.Lgs. 36/2023 in vigore dal 01/01/2024

Le disposizioni normative operative dal 1° gennaio del 2024 (come previsto dall'articolo 225, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023) riguardano la “**Digitalizzazione del ciclo vita dei contratti**”, con la creazione di procedure di gara interamente informatizzate e il sistema generale nazionale di e-procurement, un passo importante per quelli che saranno i futuri principi generali dell'agire dell'Amministrazione Digitale.

Nasce così l'e-procurement, un vero e proprio “Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” (istituito dall'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 36/2023): un **elaborato sistema informatizzato costituito in modo organico “da tutte le piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici”**.

Il sistema dovrebbe permettere la gestione informatizzata di tutti i diversi momenti della commessa pubblica, dalle attività riguardanti la “redazione o l'acquisizione degli atti in **formato nativo digitale**”, alla presentazione della documentazione di gara e delle offerte da parte degli operatori, all'apertura e gestione del fascicolo in formato digitale, sino a tutte le attività di controllo, anche legate alla fase esecutiva del contratto.

Norme del D.Lgs. 36/2023 in vigore dal 01/01/2024

Tra le principali componenti del neonato “ecosistema” di particolare rilievo sono:

La “**Banca Nazionale dei contratti pubblici**”: un’infrastruttura tecnologica già istituita presso l’ANAC e che ai sensi dell’articolo 23 del neo Decreto – sarà sviluppata per abilitare l’“Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale”. Si presenterà come una sorta di portale in cui verranno resi disponibili, mediante **interoperabilità tra le singole piattaforme** di approvvigionamento delle stazioni appaltanti, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici;

Il “**Fascicolo Virtuale dell’operatore economico**” (FVOE): istituto regolato all’articolo 24 del nuovo testo e definito come sorta di “repository” in cui i concorrenti caricheranno i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di moralità, nonché dei requisiti a carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario utili per la partecipazione alla procedura di interesse. Questa nuovo tool andrà a sostituire l’obsoleto sistema “AVCPass” e verrà implementato nel contesto della Banca Nazionale dei contratti pubblici, così da semplificare le procedure di verifica delle stazioni appaltanti (che avranno, così, accesso diretto e “condensato” a tutta la documentazione inerente ai partecipanti, contenuta nei rispettivi FVOE);

Norme del D.Lgs. 36/2023 in vigore dal 01/01/2024

“**Piattaforme di approvvigionamento digitale**”: l’insieme di servizi e sistemi informatici utilizzati dalle stazioni appaltanti per svolgere le attività necessarie alla gestione delle procedure ad evidenza pubblica. La principale novità di queste piattaforme è legata al fatto che **saranno interconnesse e interoperanti** tra di loro al fine di (articolo 25) “assicurare la **piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici**” e interagiranno **in via immediata** anche con la Banca istituita presso l’ANAC (nonché con la più generale “Piattaforma digitale Nazionale dati” di cui all’articolo 50-ter del CAD).

Inoltre, anche tutti gli aspetti correlati e consequenziali l’espletamento della procedura dovranno essere posti in essere nel contesto dell’innovativo e-procurement: in primis, tutti gli **scambi di informazioni** e le comunicazioni di cui al Nuovo Codice dovranno avvenire (principalmente) **attraverso le piattaforme** istituite ad hoc (articolo 29); in secondo luogo, i doveri di **pubblicità e trasparenza** delle amministrazioni aggiudicatrici andranno adempiuti attraverso la Banca Nazionale dei contratti pubblici (specifiche indicazioni operative agli articoli 27 e 28).


Norme del D.Lgs. 36/2023 in vigore dal 01/01/2024

Una digitalizzazione dirompente si ritrova anche nella disciplina in materia di **accesso agli atti** alle procedure di gara: il Nuovo Codice che impone alle stazioni appaltanti (SA) di garantire “**in modalità digitale** l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ...” (articolo 35).

Ma non solo: sempre in un’ottica di massima trasparenza e diretta accessibilità, l’articolo 36 impone alle amministrazioni aggiudicatrici di rendere immediatamente disponibili (rectius, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione), attraverso le rispettive piattaforme di approvvigionamento digitale, **l’offerta del concorrente** risultato vincitore agli operatori non definitivamente esclusi da una gara, nonché, reciprocamente, agli OE collocatosi nei primi cinque posti della graduatoria le rispettive offerte presentate in seno alla procedura.


Alla luce di quanto detto – e il punto non può passare inosservato – si evince come si tratti di una riforma della materia fortemente innovativa, figlia della rivoluzione tecnologica che caratterizza il nostro tempo e che, sotto un diverso profilo, impatta sulla stessa azione della Pubblica Amministrazione

Norme del D.Lgs. 36/2023 in vigore dal 01/01/2024



- Articolo 19 - Principi e diritti digitali
- Articolo 20 - Principi in materia di trasparenza
- Articolo 21 - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
- Articolo 22 - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).
- Articolo 23 - Banca dati nazionale dei contratti pubblici
- Articolo 24 - Fascicolo virtuale dell'operatore economico
- Articolo 25 - Piattaforme di approvvigionamento digitale
- Articolo 26 - Regole tecniche
- Articolo 27 - Pubblicità legale degli atti
- Articolo 28 - Trasparenza dei contratti pubblici
- Articolo 29 - Regole applicabili alle comunicazioni
- Articolo 30 - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
- Articolo 31 - Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti
- Articolo 35 - Accesso agli atti e riservatezza
- Articolo 36 - Norme procedurali e processuali in tema di accesso A
- Articolo 37, comma 4 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.
- Articolo 81 - Avvisi di preinformazione
- Articolo 83 - Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione
- Articolo 84 - Pubblicazione a livello europeo
- Articolo 85 - Pubblicazione a livello nazionale
- Articolo 99 - Verifica del possesso dei requisiti
- Articolo 106, comma 3, ultimo periodo, - Garanzie per la partecipazione alla procedura
- Articolo 115, comma 5 - Controllo tecnico contabile e amministrativo
- Articolo 119, comma 5 - Subappalto "a cascata"
- Articolo 224, comma 6 - Disposizioni ulteriori

Norme del D.Lgs. 50/2016 in vigore fino al 31/12/2023



Qualificazione SA e CC.

Qualificazione SA e CC.

Art. 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze: principali novità

- 1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140.000 euro), e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.*

Art. 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze: principali novità

| | | Stazioni appaltanti | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------|
| | | Tutte le S.A. | | S.A. qualificate |
| | | Autonomamente | Tramite ordini su strumenti di acquisto delle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori | |
| Lavori | Importo < 500.000 € | Si | Si | Si |
| | Importo > 500.000 € | No | Si | SI |
| Servizi e forniture | Importo < 140.000 € | Si | Si | Si |
| | Importo > 140.000 € | No | Si | Si |


Art. 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze: principali novità

*2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere **qualificate** ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.*

L'allegato II.4 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti.

Ai sensi dell'art. 225 comma 3 il requisito di qualificazione è richiesto a decorrere dal 1 gennaio 2024.

Allegato II.4 art. 2: La qualificazione cosa attesta?



Art. 62 comma 5: Stazioni appaltanti qualificati

S.A. qualificate

→ possono

- a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo
- b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
- c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;
- d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
- e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
- f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).


Art. 62 comma 6: Stazioni appaltanti non qualificati

S.A. non qualificate


→ possono

- a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
- b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
- c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;
- f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
- g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.


Art. 62 comma 7: Centrali di committenza qualificate



Art. 62 comma 9: Come formalizza una *S.A. non qualificata* il ricorso ad una *S.A. qualificata* o ad una *C.C. qualificata*?



Art. 62 comma 10: Modalità di richiesta alla S.A. o C.C. qualificata di svolgere una procedura di gara



* Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere irrogate sanzioni entro il limite minimo di 500 euro e il limite massimo di 1 milione di euro e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta.

Qualificazione SA e CC.

Art. 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.

Art. 63 comma 2 e 3: Fasce di qualificazione per affidamento e progettazione

Qualificazione per progettazione e affidamento



* ed alle modalità previste all'art. 62 comma 6

Allegato II.4 art. 8 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione

Qualificazione per esecuzione



Art. 63 comma 4: Qualificazione di diritto

Qualificazione di diritto

Sono iscritti di diritto nell'elenco istituito presso l'ANAC

I Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, compresi i
Provveditorati
interregionali per le opere
pubbliche

Consip S.p.a.

Invitalia

Difesa servizi S.p.A.


Agenzia del demanio

i soggetti aggregatori di cui
all'articolo 9 del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89

Sport e salute S.p.a.

Art. 63 comma 4 e art. 9 All. II.4: Qualificazione di riserva

Qualificazione con riserva



Art. 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

Qualificazione per progettazione e affidamento



* secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla tabella A (lavori) e alla tabella B (servizi e forniture) e gli indicatori per l'attribuzione dei punteggi descritti nella tabella C all'allegato II.4

Prossimi webinar per i Comuni del Progetto P.I.C.C.O.L.I.

| FASE | Titolo | Artt. D. Lgs. 36/2023 |
|----------------|--|----------------------------|
| Programmazione | <i>Dal Responsabile unico del procedimento al responsabile unico del progetto nel nuovo codice dei contratti pubblici.</i> | Art. 15 |
| Programmazione | <i>La fase programmatica nel nuovo codice dei contratti pubblici.</i> | Artt. 37-40 |
| Progettazione | <i>La progettazione nel nuovo codice dei contratti: dai nuovi livelli progettuali all'appalto integrato.</i> | Artt. 41-47 |
| Affidamento | <i>Procedure d'appalto sotto e sopra le soglie di rilevanza europea nel codice dei contratti pubblici.</i> | Artt. 48-55 Artt. 70-76 |
| Affidamento | <i>I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti nel nuovo codice dei contratti pubblici.</i> | Artt. 93-106 |
| Affidamento | <i>Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture nel nuovo codice dei contratti pubblici.</i> | Artt. 107-112 |
| Esecuzione | <i>L'esecuzione dell'appalto nel nuovo codice dei contratti pubblici.</i> | Artt. 113-126 |

Grazie